CAMERA DEI DEPUTATI N. 2876

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SIMEONE, LUCCHESE

Norme per l'immissione del personale volontario nei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

Presentata il 13 luglio 1995

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La perizia e l'efficienza che contraddistinguono gli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco nell'assolvimento quotidiano dei Compiti istituzionali di loro competenza rappresentano un dato comunemente acquisito nel nostro Paese. Del resto, le manifestazioni di stima e di affetto che il Corpo riceve in tutte le occasioni nelle quali è chiamato ad operare stanno a testimoniare della fiducia indiscussa che gli italiani ripongono in una struttura che è riuscita a fare dell'abnegazione, della tempestività e dell'efficienza le proprie caratteristiche peculiari. In tale contesto appare perlomeno ingeneroso che le istituzioni continuino a dimostrarsi insensibili alle legittime richieste di ampliamento degli organici, da tempo avanzate a tutti i livelli dagli operatori del settore. Tra l'altro, la legittimità di tali richieste è vieppiù rafforzata dall'attribuzione al Corpo di nuove competenze ed incarichi che ne hanno esteso l'ambito di operatività a tutti gli interventi di protezione civile. Per far fronte ad una mole di lavoro sicuramente abnorme rispetto alla consistenza dell'organico, il Corpo si avvale di personale volontario, la cui funzione di supporto è in molti casi risultata decisiva ai fini del conseguimento di positivi risultati a livello operativo e di intervento.

Con la proposta di legge in oggetto si intende perseguire una duplice finalità: da un lato, intervenire concretamente sotto il profilo della improrogabile necessità di

procedere ad una funzionale integrazione dell'organico del Corpo; dall'altro, favorire tale processo con la previsione di meccanismi di assunzione che privilegino gli operatori volontari e che, in ultima analisi, conferiscano ad essi un legittimo riconoscimento per la disponibilità e l'abnegazione dimostrate nella meritoria attività di ausilio all'operato del Corpo dei vigili del fuoco, doti per altro pubblicamente apprezzate dagli operatori del settore.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Ai fini di illustrare le esigenze di copertura delle carenze di organico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il Ministro dell'interno presenta ogni anno al Parlamento due relazioni nelle quali è tra l'altro indicato il numero di unità di personale necessario a garantire la copertura delle carenze dell'organico con riferimento al semestre successivo alla data di presentazione dell'ultima relazione.

2. Le relazioni di cui al comma 1 sono presentate, rispettivamente, entro il 1° giugno ed entro il 1° dicembre di ogni anno.

ART. 2.

1. Il Ministero dell'interno è autorizzato ad assumere nei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a copertura dei posti necessari a sopperire alle carenze di organico evidenziate nelle relazioni di cui all'articolo 1, il personale volontario iscritto nei quadri dei comandi provinciali che, entro la data ultima di presentazione di ciascuna relazione, abbia svolto quaranta giorni effettivi di servizio a tempo determinato o tre anni di servizio continuativo presso i distaccamenti volontari, e che non abbia superato il quarantesimo anno di età.

ART. 3.

1. Le assunzioni di cui all'articolo 2 sono disposte previo superamento di una prova selettiva basata sulle nozioni acquisite durante il periodo di servizio presso il comando provinciale dei vigili del fuoco dove siano stati prestati i quaranta giorni di servizio a tempo determinato, di cui all'articolo 2, e di una prova attitudinale,

le cui modalità sono stabilite da apposito decreto del Ministro dell'interno, da emanare, sentite le organizzazioni sindacali di categoria, entro quaranta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel medesimo decreto è indicata la durata del periodo di prova, terminato il quale il personale assunto rimane a disposizione presso il comando di assegnazione per un periodo minimo di due anni.

2. Il mancato superamento delle prove di cui al comma 1 non preclude la possibilità di accedere alle prove indette per le sessioni successive, fermo restando il possesso dei requisiti previsti all'articolo 2.

ART. 4.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 5 miliardi per il 1995, si provvede mediante utilizzo dello stanziamento iscritto al capitolo 7615 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 1995, intendendosi conseguentemente ridotta l'autorizzazione di spesa per il 1995 di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, come determinata per il medesimo anno dalla tabella F della legge 23 dicembre 1994, n. 725 (legge finanziaria 1995).

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Stampato su carta riciclata ecologica

DDL12-2876
Lire 500